



**Comune di Isola di Capo Rizzuto
(Provincia di Crotona)**

**Regolamento Comunale
concernente l'armamento degli
appartenenti alla Polizia
Municipale**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA N° 90 DEL 27.11.2003**

REGOLAMENTO COMUNALE CONCERNENTE L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA
POLIZIA MUNICIPALE AI QUALI E' CONFERITA LA QUALITA' DI AGENTE DI PUBBLICA
SICUREZZA.

INDICE

CAPO I - GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1 - (Disposizioni generali)

Art. 2 - (Numero delle armi in dotazione)

Art. 3 - (Tipo delle armi in dotazione)

CAPO II - MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4 - (modalità di porto dell'arma)

Art. 5 - (Servizi da svolgersi con armi)

Art. 6 - (Assegnazione dell'arma)

Art. 7 - (Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza)

Art. 8 - (Servizi di collegamento e di rappresentanza)

Art. 9 - (Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o
in supporto)

CAPO III - TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10 - (Prelevamento e versamento dell'arma)

Art. 11 - (Doveri dell'assegnatario)

Art. 12 - (Custodia delle armi)

Art. 13 - (Armadi metallici)

Art. 14 - (Distribuzione e ritiro della armi e delle munizioni)

Art. 15 - (Controlli e sorveglianza)

Art. 16 - (Doveri del consegnatario delle armi)

CAPO IV - ADDESTRAMENTO

Art. 17 - (Frequenza dei corsi di addestramento)

Art. 18 - (Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno)

CAPO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 - (Norme integrative)

Art. 20 - (Entrata in vigore)

CAPO I

GENERALITA' NUMERO E TIPO DI ARMI

Art. 1

(Disposizioni generali)

Ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Ministero dell'Interno Nr. 145 del 4
marzo 1987, l'armamento della Polizia Municipale, per le finalità di cui
alla legge 7 marzo 1986 Nr. 65, è disciplinato dal presente regolamento.

Art. 2

(Numero delle armi in dotazione)

Gli appartenenti alla Polizia Municipale, ai quali è conferita la qualità
di agente di pubblica sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza.

Il Sindaco con suo provvedimento fissa il numero complessivo delle armi
con il relativo munizionamento in dotazione al Servizio Polizia Municipale
Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di
agente di pubblica sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del
5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

Il provvedimento di cui al comma secondo ed ogni eventuale modifica al
numero complessivo delle armi in dotazione sono comunicati al Prefetto di
Crotone.

Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., al locale
Comando dei Carabinieri le armi acquistate per la dotazione degli addetti
alla Polizia Municipale.

Art. 3

(Tipo delle armi in dotazione)

L'arma in dotazione degli addetti di cui all'art. 2 è la pistola a

funzionamento semiautomatico iscritta al catalogo nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della legge 18.4.1987, 110 sia per il personale maschile che femminile.

Per i servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, è ammessa la dotazione della sciabola limitatamente al numero degli addetti in possesso dell'alta uniforme.

CAPO II MODALITA' E CASI DI PORTO DELL'ARMA

Art. 4

(modalità di porto dell'arma)

Gli addetti di cui all'art. 2 che esplicano servizio muniti dell'arma in dotazione indossano l'uniforme e portano l'arma nella fondina esterna corredata di caricatore di riserva.

Nei casi in cui, ai sensi dell'art. 4 della legge 7.3.1986, Nr. 65, l'addetto è autorizzato a prestare servizio in abiti borghesi, ed egli debba portare l'arma, questa è portata in modo non visibile.

L'autorizzazione di cui al comma precedente deve essere data dal Sindaco o dall'Assessore delegato.

Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere alterate le caratteristiche delle stesse e delle munizioni.

Art. 5

(Servizi da svolgersi con armi)

I servizi per i quali gli addetti, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, portano senza licenza le armi di cui sono dotati, sono i seguenti:

- tutti i servizi esterni comunque effettuati;
- servizi di vigilanza e protezione della Casa Comunale, della sede degli uffici del Servizio e degli altri immobili comunali;
- servizi notturni;
- servizio di pronto intervento;
- servizio di scorta.

Art. 6

(Assegnazione dell'arma)

L'arma è assegnata in via continuativa a tutti gli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, che svolgono in via continuativa i servizi di cui all'articolo precedente.

Per gli altri addetti, in possesso della qualità suddetta, destinati in modo non continuativo ai servizi di cui all'articolo precedente, l'arma è assegnata di volta in volta a seconda della esigenza.

Per le armi assegnate ai sensi del primo comma, il porto dell'arma senza licenza è consentito anche fuori dal servizio nel territorio del Comune e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Il provvedimento con cui si assegna l'arma in via continuativa è disposto dal Sindaco per un periodo di un anno ed il Sindaco stesso provvede annualmente alla sua revisione. I provvedimenti sono comunicati al Prefetto di Pistoia.

Del provvedimento con cui si assegna l'arma in dotazione in via continuativa è fatta menzione nel tesserino di identificazione che l'addetto è tenuto a portare sempre con sé.

Art. 7

(Funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza)

Gli addetti alla Polizia Municipale di cui all'art. 2 che collaborano con le forze di polizia dello Stato ai sensi dell'art. 3 della legge 7.3.1986 Nr. 65, esplicano il servizio in uniforme ordinaria e muniti dell'arma in dotazione, salvo sia diversamente richiesto dalla competente Autorità, e prestano l'assistenza legalmente richiesta dal pubblico ufficiale alle cui dipendenze sono funzionalmente assegnati.

Art. 8

(Servizi di collegamento e di rappresentanza)

I servizi di collegamento e di rappresentanza espliciti fuori dal territorio del Comune sono svolti di massima senza armi; tuttavia, e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 9, agli addetti alla Polizia Municipale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto della medesima nei comuni in cui svolgono compiti di collegamento e di rappresentanza o comunque per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e viceversa.

Art. 9

(Servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto)

I servizi espliciti fuori dell'ambito territoriale per soccorso in caso di calamità e disastri o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali sono effettuati con armi. Tuttavia il Sindaco del Comune nel cui territorio il servizio esterno deve essere svolto può richiedere nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della legge 7.3.1986 Nr. 65, che un contingente del personale inviato per soccorso o in supporto sia composto da addetti non munito di arma.

Per i servizi di supporto che rivestono carattere non occasionale, i contingenti di rinforzo di cui al comma precedente, nonché i casi e le modalità del loro armamento in servizio sono predeterminati dai piani o dagli accordi tra le amministrazioni interessate, osservate le previsioni dei regolamenti comunali di cui all'art. 2 D.M.I. Nr. 145 del 4.3.1987 ed i criteri di cui all'art. 3 dello stesso Decreto.

Nei casi previsti dall'art. 8 e dai precedenti commi, il Sindaco dà comunicazione al Prefetto di Crotone ed a quello competente per il luogo in cui il servizio esterno sarà prestato, dei contingenti tenuti a prestare servizio con armi fuori dal territorio del Comune, del tipo di servizio per il quale saranno impiegati e della presumibile durata della missione

CAPO III

TENUTA E CUSTODIA DELLE ARMI

Art. 10

(Prelevamento e versamento dell'arma)

L'arma assegnata ai sensi del secondo comma dell'art. 6, è prelevata, all'inizio del servizio, presso il consegnatario e allo stesso deve essere versata al termine del servizio medesimo.

L'arma assegnata ai sensi del primo comma dell'art. 6 è prelevata presso il consegnatario, previa annotazione degli estremi del documento di cui al quinto comma dello stesso articolo, nel registro di cui al successivo art. 12. L'arma deve essere immediatamente versata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute comunque a mancare le condizioni che ne determinarono l'assegnazione.

L'arma comunque assegnata deve essere immediatamente versata al consegnatario allorché viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dal Sindaco o dal Prefetto di Crotone.

Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione al Comando Carabinieri presso il quale, a suo tempo, l'arma è stata denunciata ai sensi del successivo art. 11.

Art. 11

(Doveri dell'assegnatario)

L'addetto alla polizia municipale, cui è assegnata l'arma ai sensi dell'art. 6 deve:

a) verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati

identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;

b) custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;

c) segnalare immediatamente al Responsabile del Servizio ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;

d) applicare sempre e ovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio dell'arma;

e) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro di cui all'art. 17;

f) fare immediata denuncia dell'arma ricevuta in dotazione, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., al Comando Carabinieri del luogo di residenza.

Art. 12

(Custodia delle armi)

Le armi assegnate in via continuativa vengono custodite da parte dello stesso assegnatario nel proprio domicilio.

Le armi e le munizioni assegnate di volta in volta saranno riconsegnate al consegnatario al termine del servizio e custodite, in distinti armadi metallici corazzati con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in uno dei locali del Servizio.

Le funzioni di consegnatario e di sub-consegnatario, per i casi di assenza o di impedimento, delle armi e delle munizioni sono svolte da addetti al servizio appositamente nominati dal Sindaco.

L'autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie ai sensi dell'art. 20 della legge 18.4.1975, N. 110 ed ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e dell'incolumità pubblica.

Art. 13

(Armadi metallici)

Le chiavi degli armadi metallici in cui sono custodite le armi e le munizioni, sono conservate, durante le ore di servizio dal consegnatario delle armi che ne risponde.

Fuori dall'orario di servizio dette chiavi sono custodite nella cassaforte del Servizio, in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, le cui chiavi sono custodite presso di sé dal consegnatario stesso.

Copia di riserva di dette chiavi è conservata, a cura del Responsabile del Servizio, in busta sigillata controfirmata dal consegnatario delle armi, in cassaforte.

Il consegnatario delle armi è dotato del registro di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal Questore di Crotone.

I movimenti giornalieri di prelevamento e versamento delle armi e delle munizioni, devono essere annotati su apposito registro le cui pagine numerate sono preventivamente vistate dal responsabile del Servizio.

Il consegnatario è dotato altresì di registri, a pagine numerate e preventivamente vistate dal Responsabile del Settore, per:

- le ispezioni settimanali e mensili;
- le riparazioni delle armi;
- i materiali occorrenti per la manutenzione delle armi.

Art. 14

(Distribuzione e ritiro della armi e delle munizioni)

L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi è consentito esclusivamente al Sindaco o Assessore Delegato, al Responsabile del Settore di Polizia Municipale, al consegnatario delle armi; l'accesso è altresì consentito al personale assegnato al Servizio e ad altri se appositamente autorizzati, per il tempo strettamente necessario e sotto la diretta responsabilità del consegnatario delle armi o del Responsabile del Settore di Polizia Municipale se presenti.

Le armi devono essere consegnate e versate scariche.

Le operazioni di caricamento e scaricamento devono avvenire in luogo

isolato e comunque lontano dai locali in cui le armi e le munizioni sono custodite.

Art. 15

(Controlli e sorveglianza)

I controlli giornalieri alle armi e alle munizioni, sono effettuati dal consegnatario all'inizio e alla fine del servizio, per accertare la rispondenza delle stesse alle risultanze del registro di carico e scarico. L'esito dei controlli è riportato nel registro di cui all'art. 13. Il Sindaco o l'Assessore delegato e il Responsabile del Settore, dispongono visite periodiche di controllo e ispezione.

Art. 16

(Doveri del consegnatario delle armi)

Il consegnatario delle armi e delle munizioni cura con la massima diligenza:

- a) la custodia e la conservazione delle armi e delle munizioni negli appositi armadi metallici di cui all'art. 12, dei registri e della documentazione, delle chiavi;
- b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici;
- c) la tenuta dei registri e della documentazione;
- d) la scrupolosa osservanza propria ed altrui delle operazioni connesse al maneggio delle armi e delle munizioni.

Egli collabora con il Responsabile del Servizio, per la disciplina delle operazioni relative alle armi, per l'organizzazione ed esecuzione dei controlli nonché per l'esecuzione delle ispezioni ed allo stesso fa rapporto per ogni irregolarità o necessità.

CAPO IV

ADDESTRAMENTO

Art. 17

(Frequenza dei corsi di addestramento)

Gli addetti al Servizio, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, prestano servizio armati dopo aver conseguito il necessario addestramento e devono superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso un poligono abilitato per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo.

A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione di tutti gli addetti al Servizio, in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, al tiro a segno nazionale sezione di Crotone, ai sensi dell'art. 1 della legge 28.5.1981, Nr. 286.

E' facoltà del Sindaco o dell'Assessore delegato, su proposta del Responsabile del Servizio, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro nel corso dell'anno, per tutti gli addetti al Servizio o per quelli che svolgono particolari servizi.

I provvedimenti adottati ai sensi del presente articolo, sono comunicati al Prefetto di Crotone.

E' facoltà degli addetti al Servizio in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza, cui l'arma è assegnata in via continuativa, recarsi al poligono di tiro di cui al secondo comma, anche di propria iniziativa per l'addestramento, da sostenere in tal caso, a proprie spese.

Art. 18

(Porto d'armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno)

L'autorizzazione a portare le armi in dotazione fino al poligono di tiro e viceversa è rilasciata dal Questore di Crotone, ai sensi della legge 18.6.1969 Nr. 323, ed ha la durata di sei anni.

A tal fine, il Sindaco trasmette al predetto Questore l'elenco nominativo degli addetti in possesso della qualità di agente di pubblica sicurezza ed annota gli estremi dell'autorizzazione, con la data di scadenza, nel tesserino personale di riconoscimento degli stessi.

CAPO V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19

(Norme integrative)

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme della legge 7.3.1986 Nr. 65, del Decreto del Ministero dell'Interno 4.3.1987 Nr. 145, della legge 18.4.1975 Nr. 110 e successive modificazioni ed integrazioni e del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 Nr. 773, nonché ogni altra disposizione vigente in materia.

Art. 20

(Entrata in vigore)

Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo a quello di di esecutività dell'atto, ad avvenuta e compiuta pubblicazione dello stesso è comunicato al Prefetto di Crotone e al Ministero dell'Interno per il tramite del Commissario del Governo.